

**NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ROTTURE O MANOMISSIONI
DEL SUOLO PUBBLICO, PER POSA TUBAZIONI ACQUA, GAS, LINEE ELETTRICHE
E TELEFONICHE ED ALTRI LAVORI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE O DI
NUOVA COSTRUZIONE.**

(Approvato con D.C.C. n. 35 in data 27/09/2012)

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n.142 e del vigente statuto comunale, regola le modalità di esecuzione dei lavori per il ripristino delle rotture o manomissioni del suolo pubblico, per posa tubazioni acqua, gas, linee elettriche e telefoniche ed altri lavori per interventi di manutenzione o di nuova costruzione.

Art. 2

Modalità di presentazione della domanda

1. Chiunque intenda eseguire dei lavori sul suolo comunale deve presentare domanda in bollo diretta al Sindaco, (anche attraverso posta certificata) corredata da stralcio planimetrico o catastale, misure di larghezza, lunghezza e profondità degli scavi e da minimo 2 fotografie colore dell'area oggetto di intervento.

Per il ritiro dell'atto autorizzativo saranno richieste n° 2 marche da bollo da €. 14,62 ed il pagamento dei diritti di segreteria.

2. I lavori dovranno essere eseguiti conformemente alle forme, posizioni e misure indicate sulla planimetria allegata alla domanda e con le modalità tecniche più avanti indicate.

3. Unitamente alla domanda dovrà essere effettuato un deposito cauzionale di €. 30,00 al mq calcolato secondo le modalità di ripristino della superficie da eseguire, aggiornato ISTAT annualmente.

Il deposito cauzionale potrà essere sostituito mediante presentazione di garanzia fideiussoria bancaria, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del D.Lgs 163/2006 e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, e sarà svincolata a lavori ultimati entro 30 giorni dall'emissione del certificato di riscontro favorevole di cui al successivo art. 14, emesso dall'Ufficio Tecnico in contraddittorio con il titolare del permesso di scavo.

Non sono previsti pagamenti e cauzioni per il rilascio di autorizzazioni collegate all'iniziativa privata diretta al rifacimento del marciapiede pubblico antistante i fronti degli immobili privati.

Art.3

Progetti di variante

1. Eventuali varianti al progetto, dovute a cause di forza maggiore, emergenti all'atto dell'esecuzione dei lavori, dovranno essere concordate con il Comune.

Art. 4

Responsabilità

1. I lavori per la posa delle tubazioni, scavi, reinterri, ecc., si intendono eseguiti a rischio e pericolo dell'Azienda stessa la quale deve tenere indenne e sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni danno e molestia che potesse derivare a persone e cose in dipendenza dei lavori eseguiti e della presenza ed esercizio dei condotti.

2. I titolari delle autorizzazioni restano responsabili, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di ogni degrado che si verifichi sull'area dell'intervento a causa dei lavori da essi eseguiti. Tale responsabilità viene mantenuta anche a seguito di dichiarazione di Regolare Esecuzione e presa in consegna dei sedimi da parte della Città.

Art.5

Obblighi del richiedente

1. Il richiedente si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte ed a comunicare all'ufficio tecnico del Comune e al Comando di Polizia Municipale, le date di inizio e di ultimazione dei lavori stessi.

2. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà, altresì prendere opportuni accordi con gli altri utenti del sottosuolo comunale onde evitare eventuali possibili danni a manufatti di loro proprietà

3. In caso di interruzione al transito veicolare, prima di procedere all'esecuzione degli scavi il richiedente, o per esso l'ufficio della sua Direzione Lavori, dovrà essere in possesso di specifica Ordinanza viabile ed adempiere alle prescrizioni date, nonché segnalare con anticipo di tre giorni lavorativi, la presenza del cantiere al referente del Servizio di raccolta RSU operante sul territorio. L'esecutore dovrà altresì provvedere, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori, consentendo, per quanto possibile, l'accesso pedonale e carraio agli aventi diritto;

Art. 6

Modalità di esecuzione degli scavi

1. La rottura delle pavimentazioni dovrà avvenire di regola a mano. E' ammesso l'uso di martello pneumatico e compressore, di apposite frese o di altre macchine operatrici similari.

2. Gli scavi potranno essere eseguiti meccanicamente con macchine operatrici idonee.

3. In caso di situazioni particolari o di interventi su marciapiedi l'ufficio tecnico comunale potrà imporre al limite l'esclusione dell'utilizzo delle macchine escavatrici.

Art. 7

Distanze

1. La distanza tra il piano stradale finito e la sommità delle protezioni alle tubazioni deve rispettare le normative di legge vigenti in materia e in casi particolari concordate con l'ufficio tecnico comunale.

Art. 8

Modalità di esecuzione dei reinterri e dei ripristini

1. Il reinterro degli scavi ed il ripristino delle pavimentazioni saranno a totale carico del richiedente e dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, salvo impedimenti di carattere tecnico, secondo le modalità in appresso riportate:

A) Carreggiate con pavimentazione bituminosa:

a.1 - uno strato di sabbia di fiume o di terra, sabbiosa vagliata, in prossimità della tubazione di spessore adeguato debitamente compattato;

a.2 - uno strato di materiale arido (naturale di fiume) sino alla profondità necessaria, debitamente compattato;

a.3 - uno strato di misto granulare stabilizzato, dello spessore non inferiore a cm. 10, debitamente compattato;

a.4 - uno strato di tout-venant bitumato dello spessore non inferiore a cm 12 compresso;

a.5 - uno strato di conglomerato bituminoso di usura tipo chiuso (tappeto di usura), dello spessore di cm. 3 compresso da posare ad avvenuto assestamento del materiale di reinterro nei tempi e modi da concordare con l'ufficio tecnico comunale.

a.6 - il materiale proveniente dallo scavo non deve essere riutilizzato per i reinterri.

a.7 - lo strato di conglomerato bituminoso (tappeto di usura), nel caso di scavi eseguiti longitudinalmente alla strada, dovrà, previo fresatura, essere esteso a coprire le eventuali frastagliature e, comunque, dovrà avere un'andamento rettilineo parallelo all'asse stradale, ed una larghezza pari a quella dello scavo maggiorata di cm.40 per parte. Qualora tra il bordo del ripristino ed il marciapiede restasse una zona di carreggiata stradale di larghezza inferiore a ml. 1,00, la stesura del manto d'usura sarà portata fino contro la cunetta stradale in adiacenza alla cordonata del marciapiede su richiesta ed a giudizio insindacabile del Comune. Per quanto riguarda gli attraversamenti il manto di usura dovrà, previo fresatura, essere eseguito per una striscia di mt. 1,00 estesa su entrambi i lati dello scavo, con facoltà al Comune di prescrivere l'estensione sino ad un massimo di mt. 2,00 su entrambi i lati dello scavo. Allo scopo di ottenere uniformità fra le pavimentazioni bituminose esistenti ed i ripristini eseguiti, questi ultimi dovranno essere sigillati con l'impiego di almeno Kg. 1,00 per mq. di emulsione di bitume al 50% e saturata con idoneo quantitativo di sabbia.

Tale sigillatura dovrà essere estesa anche ad una zona della vecchia pavimentazione della larghezza di almeno cm. 40 tutto attorno al perimetro della zona di ripristino.

B) Carreggiate con pavimentazione in masselli di pietra o cubetti di porfido:

b.1 - uno strato di sabbia di fiume o di terra sabbiosa vagliata, in prossimità della tubazione, debitamente compattato;

b.2 - uno strato di materiale arido (naturale di fiume), sino alla profondità necessaria, debitamente compattato;

b.3 - uno strato di calcestruzzo di cemento dosato a 200Kg/mc dello spessore non inferiore a cm.20;

b.4 - un letto di sabbia di spessore idoneo, sul quale verranno posati i masselli di pietra o i cubetti di porfido;

b.5 - ove già esistente, sigillatura dei giunti con penetrazione di apposita miscela bituminosa a caldo o miscela di sabbia /cemento.

b.6 - il materiale proveniente dallo scavo non dovrà essere riutilizzato per i reinterri.

C) Carreggiate con massicciata semplice (mac - adam):

c.1 - uno strato di sabbia di fiume o di terra sabbiosa vagliata, in prossimità della tubazione, debitamente compattato;

c.2 - uno strato di materiale proveniente dallo stesso scavo, fino alla profondità necessaria, debitamente compattato;

c.3 - rifacimento della massicciata per uno spessore non inferiore a cm. 30 con l'utilizzo esclusivo di materiali aridi naturali il tutto debitamente compattato.

D) Marciapiedi e viali in terra battuta:

- d.1 - uno strato di sabbia di fiume o di terra sabbiosa vagliata, in prossimità della tubazione, debitamente compattato;
- d.2 - riempimento totale con gli stessi materiali provenienti dallo scavo fino al piano stradale, debitamente compattati;
- d.3 - ove già esistente il tutto verrà ricoperto da uno strato di ghiarella vagliata dello spessore di cm. 5.

E) Marciapiedi pavimentati:

- e.1 - uno strato di sabbia di fiume o di terra sabbiosa vagliata, in prossimità della tubazione, debitamente compattato;
- e.2 - riempimento, sino alla profondità necessaria, di materiale arido (naturale di fiume) debitamente compattato;
- e.3 - uno strato di ghiaia, vagliata, di spessore non inferiore a cm. 10, debitamente compattato;
- e.4 - uno strato di calcestruzzo di cemento con dosatura a 200 Kg./mc. dello spessore non inferiore a cm. 10;
- e.5 - ripristino della pavimentazione con le stesse caratteristiche di quelle preesistenti.
- e.6 - il materiale proveniente dallo scavo non dovrà essere riutilizzato per i reinterri.

F) Marciapiedi con pavimentazione bituminosa:

- f.1 - uno strato di sabbia di fiume o di terra sabbiosa vagliata, in prossimità della tubazione, debitamente compattato;
- f.2 - uno strato di materiale arido (naturale di fiume), sino alla profondità necessaria, debitamente compattato;
- f.3 - uno strato di ghiaia vagliata di spessore non inferiore a cm. 10, debitamente compattato;
- f.4 - uno strato di calcestruzzo di cemento con dosatura a 200 kg./mc dello spessore non inferiore a cm. 10.
- f.5 - uno strato di malta bituminosa, tipo chiuso, dello spessore di cm. 2 compressi esteso per tutta la larghezza del marciapiede quando tale larghezza non supera ml. 1,50, salvo casi particolari da esaminare di volta in volta.
- f.6 - nel caso che il ripristino dei marciapiedi non venisse ad interessare l'intera larghezza dei medesimi, si dovrà procedere ad un intervento di sigillatura esteso a tutta la pavimentazione del marciapiede mediante trattamento superficiale con l'impiego di almeno Kg. 1,00 di emulsione di bitume al 50% saturata con idoneo quantitativo di sabbia;
- f.7 - il materiale proveniente dallo scavo non dovrà essere riutilizzato per i reinterri.

G) Marciapiedi con pavimentazione in basole a lato di carreggiata con pavimentazione bituminosa:

- g.1 - uno strato di sabbia di fiume o di terra sabbiosa vagliata, in prossimità della tubazione, debitamente compattato;
- g.2 - uno strato di materiale arido (naturale di fiume) sino alla profondità necessaria, debitamente compattato;
- g.3 - uno strato di calcestruzzo di cemento a dosatura 200 Kg./mc. dello spessore non inferiore a cm. 10;
- g.4 - ripristino della pavimentazione in basole del marciapiede;
- g.5 - uno strato di conglomerato bituminoso, tipo chiuso, dello spessore di cm. 3 compresso esteso per almeno cm. 40 dal limite della pavimentazione in basole verso centro strada;
- g.6 - il materiale proveniente dallo scavo non dovrà essere riutilizzato per i reinterri.

H) Marciapiedi con pavimentazioni in basole a lato di carreggiata in masselli di pietra o cubetti di porfido:

h.1 - uno strato di sabbia di fiume o di terra sabbiosa vagliata, in prossimità della tubazione, debitamente compattato; h.2 - uno strato di materiale arido (naturale di fiume) sino alla profondità necessaria debitamente compattato;

h.3 - uno strato di calcestruzzo di cemento a dosatura 200 Kg./mc. dello spessore non inferiore a cm. 10;

h.4 - ripristino della pavimentazione in basole del marciapiede;

h.5 - ripristino della pavimentazione rimossa della carreggiata, in masselli di pietra o cubetti di porfido fino contro la pavimentazione in basole del marciapiede; h.6 - il materiale proveniente dallo scavo non dovrà essere riutilizzato per i reinterri.

I) Modalità di compattamento del materiale di reinterro degli scavi:

i.1 - si dovrà procedere al reinterro degli scavi per strati di spessore di cm. 30 circa, ciascuno debitamente compattato, con idonei mezzi meccanici, ed eventualmente irrorati al fine di evitare cedimento.

L) modalità di reinterro di scavi conseguenti a fughe o nuovi allacciamenti:

l.1 - fermo restando tutte le disposizioni contenute nei precedenti articoli, può essere sostituito nei reinterri lo strato di materiale arido (naturale di fiume), con analogo strato di misto granulare stabilizzato.

M) modalità di ripristino della segnaletica orizzontale:

A lavori ultimati dovrà essere ripristinata la segnaletica stradale preesistente, sia verticale che orizzontale relativa all'area interessata dai lavori, nonché effettuata la riparazione degli impianti semaforici eventualmente danneggiati.

Nel caso che la stesa del manto di usura fosse rimandata all'anno successivo, la segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata due volte: dopo la stesa del tout venant e dopo la stesa del tappeto di usura.

Art. 9

Divieto di eseguire lavori in particolari condizioni

1. Non dovranno essere eseguiti nuovi lavori di rottura o scavi durante i periodi di pioggia e qualsiasi genere di lavoro dovrà essere sospeso durante il periodo invernale salvo deroga della ripartizione LL.PP. del Comune, escluso naturalmente gli interventi di riparazioni di fughe per acqua e gas o interruzioni di linee elettriche e telefoniche.

Art.10

Controlli e verifiche

1. L'Amministrazione Comunale provvederà a mezzo dei propri tecnici al controllo e verifica delle opere che verranno eseguite sul suolo comunale e il richiedente sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme stabilite con le presenti disposizioni o di quanto venisse all'uopo eventualmente impartito direttamente dai tecnici del Comune a ciò preposti.

L'Amministrazione Comunale potrà a suo insindacabile giudizio far sospendere i lavori quando motivi contingenti lo rendessero necessario od opportuno o qualora non venissero rispettate in tutto od in parte le condizioni cui è subordinata l'esecuzione dei lavori.

Art. 11
Cedimento delle pavimentazioni e ripristini

1. Il ripristino definitivo degli scavi dovrà essere concluso entro il termine massimo di mesi 8 dalla data del loro effettivo inizio, salvo condizioni atmosferiche inidonee.

2. In caso di cedimento delle pavimentazioni ripristinate si deve provvedere con la massima tempestività al loro ripristino, tale impegno sarà operante per la durata di anni 1 (uno) dalla data di ultimazione lavori.

Art. 12
Scavi aperti - segnalazioni

1. I lavori di scavo intrapresi al mattino dovranno risultare, di massima, rinterrati la sera. Qualora ciò non potesse avvenire, gli scavi rimasti aperti dovranno essere segnalati con opportuni segnali e cavalletti, integrati, durante la notte, con lampade rosse accese dal tramonto all'alba.

Art. 13
Modalità di esecuzione rotture di marciapiedi

1. Per la manomissione dei marciapiedi si devono osservare tutte le prescrizioni precedenti, in quanto applicabili.

2. Per la manomissione dei marciapiedi la cui manutenzione è a carico dei frontisti, l'autorizzazione del Comune è rilasciata fatti salvi i diritti dei frontisti stessi con i quali prima di procedere alla rottura, ci si deve preventivamente accordare.

3. Prima di procedere all'esecuzione degli scavi il richiedente, o per esso l'ufficio della sua Direzione Lavori, deve prendere gli opportuni accordi con il locale Comando di Polizia Municipale e l'ufficio tecnico comunale.

4. Nel corso dei lavori il richiedente deve, inoltre, provvedere, per quanto possibile, affinché il traffico non venga intralciato o interrotto garantendo nel modo più assoluto la sicurezza della viabilità sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito.

Art.14
Ultimazione dei lavori - Rilascio certificazione

1. A lavori ultimati, deve essere rilasciata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale una certificazione di regolare esecuzione dei ripristini.

2. Qualora i lavori vengono eseguiti in modo difforme alle prescrizioni, il comune non provvede al rilascio della certificazione di cui al primo comma ed impone al richiedente la corretta esecuzione dei lavori, assegnandogli un termine.

3. Nel caso in cui il richiedente non provvede nel termine assegnatogli il comune provvede d'ufficio alla realizzazione delle opere a spese dell'inadempiente.

4. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e dal presente regolamento, il richiedente inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal comune. Dette spese sono maggiorate del 25% per spese generali ed assistenza ai lavori.

5. Se l'obbligato non versa la somma dovuta entro 10 giorni dalla notifica della relativa liquidazione, il comune provvede al recupero delle spese con la procedura coattiva prevista per le entrate patrimoniali dei comuni.

6. Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo, l'Ufficio competente effettuerà, in contraddittorio, il sopralluogo per accertare la buona riuscita del ripristino, al fine di redigere l'apposito verbale e promuovere lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di ripristini mal eseguiti, l'Ufficio competente ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato.

Qualora, entro un mese dalla data della notifica di rifacimento, l'intervento non sia terminato, si provvederà ad incamerare la garanzia fideiussoria e ad eseguire, d'ufficio, il ripristino.

Art. 15

Lavori per guasti lungo le vie, strade e piazze comunali

1. Nel caso di guasti con relative perdite sulle tubazioni o linee interrato lungo le strade e pertinenze comunali, per la cui ricerca e localizzazione occorre procedere con urgenza ad eseguire scavi, l'interessato ne dà comunicazione agli uffici del Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale ritenendosi autorizzato a dare corso ai lavori stessi.

Tale comunicazione deve comunque essere regolarizzata entro 10 giorni dall'inizio dei lavori,

2. Anche in questi casi lo stesso sarà tenuto all'osservanza tassativa delle condizioni espresse nel presente regolamento per quanto riguarda le modalità degli scavi e dei ripristini.

Art. 16

Sanzioni amministrative

1. In caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al D.Lgs. N. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada) ed al relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992).
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non direttamente disciplinate dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dalla normativa generale vigente in materia (art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000) nella misura da Euro 100,00 a Euro 400,00.
3. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi del presente regolamento si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24/11/1981, nr. 689 e dal D.P.R. 22/07/1982, nr. 571. In caso di reiterazione si applica l'art. 8 bis della Legge 689/81.

Art. 17

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle "norme per la tutela delle strade e per la circolazione" di cui al nuovo Codice della Strada, nonché alle leggi vigenti in materia.

2. Le presenti prescrizioni possono essere modificate in qualsiasi data ed adeguate alle eventuali disposizioni di Legge che venissero successivamente emanate in materia, o per sopraggiunte nuove esigenze.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale. Con la medesima data viene abrogato il precedente "Regolamento per la disciplina delle rotture o manomissioni del suolo pubblico" approvato con D.C.C. N. 47 del 19/11/1993.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Copia del presente regolamento è depositata presso l'ufficio di segreteria a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.